

PARTE QUINTA

IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE E DEGLI ATTI STRANIERI

- 1. Cosa deve fare chi ha ottenuto dal giudice straniero una sentenza che riconosce la nullità di un contratto e vuole che tale decisione abbia valore anche in Italia? - 1 bis.** Quali sono i requisiti necessari per il riconoscimento di sentenze straniere? **1 ter.** - È necessario il passaggio in giudicato della sentenza? **1 quater.** Cosa accade se in Italia è pendente un processo identico a quello straniero, e quest'ultimo si è già concluso? - **1 quinquies.** È possibile riconoscere in Italia una decisione straniera che contrasta con un'altra decisione italiana o straniera, già riconosciuta? - **1 sexies.** È possibile il riconoscimento di una sentenza contraria all'ordine pubblico?
- 2. Secondo la legge 218 cosa deve fare chi intende opporsi al riconoscimento di una sentenza straniera? - 2 bis.** Quali sono gli effetti della decisione dell'azione di contestazione? - **2 ter.** È possibile contestare il riconoscimento di una sentenza brasiliana che accerta lo status di figlio legittimo se in Italia pende un identico procedimento, iniziato prima del processo straniero? - **2 quater.** Qual è il rapporto tra gli artt. 64, 65 e 66, L. 218/1995? - **2 quinquies.** È possibile per un cittadino francese contestare in Francia il riconoscimento di un provvedimento emesso dal giudice tedesco relativo alla nullità di una clausola contrattuale assumendo come motivazione il fatto che in Belgio esiste già una decisione contraria? - **2 sexies.** È possibile per un cittadino spagnolo contestare il riconoscimento in Italia di una sentenza di divorzio emessa in Francia perché basata su motivi non previsti dalla legge italiana?
- 3. Come si deve agire per dare esecuzione forzata in Italia ad un provvedimento straniero? - 3 bis.** Cosa occorre fare per dare esecuzione ad una decisione emessa da un altro Stato membro? - **3 ter.** Cos'è il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, previsto dal reg. 805/2004? - **3 quater.** Cos'è il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento? - **3 quinquies.** Cos'è la mancata ottemperanza? **3 sexies.** Si può dare attuazione in Italia ad una promessa di pagamento? - **3 septies.** Si può dare attuazione in Italia ad un lodo straniero?

1. Cosa deve fare chi ha ottenuto dal giudice straniero una sentenza che riconosce la nullità di un contratto e vuole che tale decisione abbia valore anche in Italia?

Riferimento normativo: artt. 64-70, L. 218/1995.

Definizione: il riconoscimento è l'istituto che consente l'estensione degli effetti di una sentenza in un Paese diverso da quello a cui appartiene il giudice che

l'ha emessa, e per l'effetto il principio del *ne bis in idem* esclude la possibilità di azionare la stessa pretesa davanti al giudice italiano. Si considera sentenza qualunque decisione straniera conclusiva di una controversia che se promossa avanti al giudice italiano sarebbe stata conclusa con sentenza. Comprese quelle della pubblica amministrazione. Tali decisioni ora sono automaticamente riconosciute, salvo prova contraria.

Altri aspetti: la riforma del 1995 ha abrogato gli artt. 796-805 c.p.c. relativi al giudizio di delibazione. Questo giudizio, che si svolge avanti alla competente Corte d'appello si risolve in un giudizio preventivo di verifica delle decisioni straniere, è ormai in vigore solo per le sentenze emesse dai Tribunali Ecclesiastici.

Domande consequenziali: art. 64 lett. a, lett. b, lett. c; passaggio in giudicato; pendenza in Italia di un processo identico; litispendenza e processo straniero già concluso; decisione straniera in contrasto con altra decisione; riconoscimento e limite dell'ordine pubblico.

Articolazione della risposta

La legge 218, che si applica in assenza di convenzioni o atti comunitari, stabilisce che la decisione straniera, emessa dall'autorità competente che conclude una controversia, è equiparata ad una sentenza del giudice italiano e gode del **riconoscimento automatico**, *ex art. 64*; ovvero **produce effetti in Italia senza necessità di alcun procedimento**.

Una parte della dottrina (MOSCONI) sottolinea che la parte vittoriosa può comunque adire il giudice per ottenere una decisione sul riconoscimento ed evitare così eventuali e future contestazioni, ma solleva perplessità l'individuazione, nel caso di specie, dell'interesse ad agire per un'azione in tal senso. L'unico legittimato ad adire il giudice in merito al riconoscimento è colui che sarebbe sfavorito — inclusi i suoi successori — dall'ingresso in Italia della decisione e, per questo, si oppone al suo riconoscimento, lamentando l'assenza dei requisiti richiesti. La parte favorita dal riconoscimento si rivolge al giudice solo nel caso in cui è necessario dare esecuzione in Italia ad una decisione o nel caso di mancata ottemperanza (artt. 67-68).

1 bis. Quali sono i requisiti necessari per il riconoscimento di sentenze straniere?

Sono fissati dall'**art. 64, in positivo**, nel senso che **devono sussistere perché ci sia il riconoscimento automatico**. Sono complessivamente sette, di

cui i primi quattro relativi al procedimento straniero, gli altri tre relativi alla relazione del provvedimento straniero con l'ordinamento italiano.

La lett. *a*) richiede **la sussistenza della competenza del giudice che ha emesso la sentenza**, da valutarsi alla luce delle norme di dip *ex artt.* 3 e ss. e ha lo scopo di evitare pronunce ottenute utilizzando criteri abnormi o esorbitanti di giurisdizione. Tra i titoli di giurisdizione deve considerarsi compreso anche l'art. 4.

La sentenza è riconosciuta se la decisione è stata presa nel **rispetto dei diritti essenziali di difesa**, in particolare va valutata la correttezza della notifica e dell'eventuale dichiarazione di contumacia, alla luce dei principi internazionali del *due process of law* (lett. *b*) e lett. *c*)).

1 ter. È necessario il passaggio in giudicato della sentenza?

Sì, perché richiesto dall'art. 64 lett. *d*). Nel Paese in cui è stata emessa **non deve esser più possibile proporre alcun mezzo ordinario di impugnazione** (quelli straordinari, in quanto tali, sono sempre esperibili), al fine di garantirne la stabilità. Va detto però che i regolamenti comunitari ammettono il riconoscimento anche nell'assenza di questo requisito.

1 quater. Cosa accade se in Italia è pendente un processo identico a quello straniero, e quest'ultimo si è già concluso?

Deve essere preso in considerazione **il momento in cui è stato notificato l'atto** introduttivo. Se ciò è avvenuto successivamente all'instaurarsi del procedimento straniero allora la decisione straniera potrà essere riconosciuta, per evitare che colui che si rende conto che sarà soccombente nel processo straniero adisca il giudice italiano per avvantaggiarsi dei possibili effetti dilatori.

Diversamente, non sarà possibile ottenere il riconoscimento di una sentenza straniera se in Italia pende un identico processo iniziato prima di quello straniero, perché il giudice italiano sarebbe l'unico giudice competente e nel processo straniero si sarebbe dovuta eccepire la litispendenza.

1 quinquies. È possibile riconoscere in Italia una decisione straniera che contrasta con un'altra decisione italiana o straniera, già riconosciuta?

No, perché il **riconoscimento crea il *ne bis in idem***, per cui non può darsi ingresso ad una decisione in contrasto con un'altra.

Il contrasto va valutato sia dal punto di vista formale, quale identità della controversia alla base della decisione, che sostanziale, quale giudicato logicamente inconciliabile (art. 64, lett. e)).

1 *sexies*. È possibile il riconoscimento di una sentenza contraria all'ordine pubblico?

No. La valutazione va fatta sulla base dei principi esistenti al momento del riconoscimento e non dell'emissione della sentenza. Ed inoltre non va valutato il contrasto con le norme, ma va considerato **l'effetto** che il riconoscimento di una tale decisione potrebbe portare sui valori fondanti dell'ordinamento italiano.

2. Secondo la legge 218 cosa deve fare chi intende opporsi al riconoscimento di una sentenza straniera?

Riferimento normativo: art. 67, L. 218/1995.

Definizione: l'azione di contestazione è un'azione di accertamento.

Domande consequenziali: effetti della decisione che conclude l'azione di contestazione; contestazione avverso il riconoscimento semplificato; rapporto tra gli artt. 64, 65, 66; contestazione al riconoscimento secondo il reg. 44/2001; contestazione al riconoscimento secondo il reg. 2201/2003.

Articolazione della risposta

Colui che intende contestare l'estensione degli effetti di una decisione straniera in Italia deve azionare un procedimento in cui chiede che venga dichiarata l'assenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 64, e per l'effetto che venga negato il riconoscimento. Giudice competente è la **Corte d'appello** del luogo in cui dovrebbe essere data attuazione alla sentenza. Se più sono i luoghi, più sono le Corti d'appello ugualmente competenti.

L'azione è di accertamento ed il giudice non potrà in nessun caso entrare nel merito della decisione straniera, ma potrà solo **dichiarare l'esistenza o meno dei requisiti** ex art. 64.

La domanda può essere proposta **anche in via incidentale**, ma in questo caso l'efficacia della pronuncia del giudice è limitata al giudizio.

2 bis. Quali sono gli effetti della decisione dell'azione di contestazione?

Se **l'attore è soccombente** e la decisione presenta i requisiti richiesti, gli **effetti della pronuncia retroagiscono** al momento in cui la decisione è passata in giudicato nel Paese d'origine.

Se **l'attore è vittorioso**, è necessario **ripristinare la situazione precedente** e rimuovere tutti gli effetti eventualmente prodotti da una decisione che per il nostro ordinamento non esiste. Le parti potranno proporre un'identica azione davanti al giudice italiano, se competente.

2 ter. È possibile contestare il riconoscimento di una sentenza brasiliana che accerta lo *status* di figlio legittimo se in Italia pende un identico procedimento, iniziato prima del processo straniero?

No. Le decisioni relative alla **capacità delle persone**, all'**esistenza di rapporti di famiglia** e all'esistenza di **diritti della personalità** usufruiscono, *ex art. 65*, di un **riconoscimento semplificato**, in base al quale il riconoscimento può dare luogo a giusta contestazione solo se il provvedimento straniero è stato emesso da un'autorità incompetente, è stato emesso senza rispettare i diritti essenziali della difesa, è contrario all'ordine pubblico.

Pertanto, chi intende contestare il riconoscimento perché è già pendente un identico processo potrà farlo, ma sarà soccombente.

L'**art. 66** propone gli stessi motivi per contestare il riconoscimento di un **provvedimento straniero di volontaria giurisdizione**, con l'unica differenza che sono riconosciuti anche i provvedimenti emessi da autorità stimata competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano (non solo ai criteri previsti nella 218, quindi) e pertanto le ipotesi di contestazione sono ancor più limitate.

2 quater. Qual è il rapporto tra gli artt. 64, 65 e 66, L. 218/1995?

Si tratta di un **rapporto di complementarità**. L'assenza dei requisiti per il procedimento semplificato comporterà il ricorso alla procedura ordinaria *ex art. 64*. Se, diversamente, comportasse la negazione del riconoscimento sarebbe frustrata l'*intentio* del legislatore tesa a favorire il riconoscimento di decisioni che attengono alla persona o che non risolvono conflitti tra le parti.

2 quinquies. È possibile per un cittadino francese contestare in Francia il riconoscimento di un provvedimento emesso dal giudice tedesco relativo alla nullità di una clausola contrattuale assumendo come motivazione il fatto che in Belgio esiste già una decisione contraria?

Sì, se la decisione emessa in Belgio ha tutti i requisiti per essere riconosciuta. In materia civile e commerciale trova applicazione il **reg. 44/2001** che oltre a dettare norme sulla giurisdizione si occupa della semplificazione del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni emesse dal giudice di uno Stato membro.

Il **riconoscimento è automatico** ed il regolamento stabilisce **tassativamente i requisiti che vi ostano**, a differenza dell'art. 64 della legge 218 che invece indica in positivo quelli che devono sussistere.

Il riconoscimento può essere **contestato** se in qualunque Paese membro o Stato terzo è stata già emessa una decisione contraria tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e questa ha tutti i requisiti per essere riconosciuta (come nell'esempio proposto); o se nello Stato in cui si chiede il riconoscimento esiste già una **decisione contraria**, anche se non identica, ma logicamente incompatibile; o se c'è stata lesione **dei diritti di difesa** del convenuto perché non gli è stato notificato l'atto introduttivo; o se la decisione da riconoscere è **contraria all'ordine pubblico** — di portata assai limitata nel contesto europeo, posto che tra Stati membri c'è condivisione sulle culture e sui principi generali del diritto —; o il giudice che ha emesso il provvedimento era **incompetente** secondo i criteri fissati dal regolamento stesso.

A differenza di quanto richiesto dalla legge 218 **non occorre che la sentenza da riconoscere sia passata in giudicato**; se la decisione è impugnata nel Paese d'origine, il giudice del Paese del riconoscimento può sospendere il riconoscimento a sua discrezione, in attesa della definitiva soluzione della controversia.

Analogamente al disposto della legge 218 nel procedimento di contestazione non è ammesso alcun riesame nel merito.

2 sexesies. È possibile per un cittadino spagnolo contestare il riconoscimento in Italia di una sentenza di divorzio emessa in Francia perché basata su motivi non previsti dalla legge italiana?

No, a meno che il motivo a fondamento della decisione sul vincolo non sia contrario all'ordine pubblico, ipotesi possibile ma improbabile dato che i Paesi europei condividono largamente cultura, valori e tradizione giuridica.

Il **reg. 2201/2003** che regola la **giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione in materia di vincolo matrimoniale** e potestà genitoriale tra Stati membri **ricalca i principi del reg. 44/2001** e prevede il **riconoscimento automatico** con indicazione dei motivi ostativi (gli stessi previsti dal reg. 44/2001), il riconoscimento anche per decisioni **non passate in giudicato, il divieto di riesame nel merito.**

Relativamente alle **decisioni sulla potestà genitoriale** sono previsti **ulteriori elementi ostativi**, motivati dalla necessità di impedire la circolazione di una decisione così delicata presa senza le cautele necessarie: non è riconoscibile una decisione assunta senza l'ascolto previo del minore (a meno di provvedimenti urgenti) o senza l'ascolto del genitore svantaggiato dalla decisione, con la conseguenza che non sarà possibile il riconoscimento di alcuna decisione sulla potestà genitoriale emessa *inaudita altera parte*.

3. Come si deve agire per dare esecuzione forzata in Italia ad un provvedimento straniero?

Riferimento normativo: art. 67, L. 218/1995.

Domande consequenziali: esecuzione di decisioni emesse da Stati membri; il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento; la mancata ottemperanza; attuazione di atti pubblici; esecuzione di un lodo straniero.

Articolazione della risposta

In base all'art. 67 legge 218 (che trova applicazione in assenza di accordi o atti comunitari) è necessario adire il giudice competente (**Corte d'appello** del distretto che comprende il luogo in cui la decisione deve essere azionata) per ottenere un provvedimento per l'attuazione di sentenze o di provvedimenti di volontaria giurisdizione. La domanda chiederà di **verificare la presenza degli stessi requisiti richiesti per il riconoscimento**, al fine di evitare che successivamente all'esecuzione la parte soccombente azioni la contestazione al riconoscimento. Se tali requisiti ci sono, l'esecuzione sarà eseguita sulla base di un nuovo provvedimento, composto dalla decisione straniera e dalla decisione italiana che ha constatato la sussistenza dei requisiti. Diversamente, in caso di assenza dei requisiti non sarà possibile dare esecuzione alla decisione straniera, ma sarà necessario adire il giudice italia-

no, se competente, al fine di ottenere un'identica decisione con cui poter poi procedere.

3 bis. Cosa occorre fare per dare esecuzione ad una decisione emessa da un altro Stato membro?

Se la decisione è relativa alla **materia civile e commerciale** prevale il **reg. 44/2001**. Se si tratta di un provvedimento cautelare non occorre alcun procedimento ulteriore; per tutti gli altri occorre l'intervento del giudice. Solo se il provvedimento è **già stato dichiarato esecutivo nello Stato d'origine** la parte interessata all'esecuzione presenterà **istanza alla corte d'appello** del luogo in cui il provvedimento dovrà essere eseguito o del luogo in cui ha il domicilio la parte contro cui è chiesta l'esecuzione (se più sono i luoghi, o più sono le parti, più potrebbero essere le Corti d'appello competenti).

Non occorre che il titolo sia passato in giudicato, ma se è impugnato nel Paese d'origine il procedimento per l'esecuzione è sospeso.

Tale **procedimento consta di due parti**: la prima senza contraddittorio relativa all'esame dei requisiti; la seconda eventuale ed in contraddittorio, se la parte contro cui si chiede l'esecuzione presenta opposizione, nel termine di un mese, avanti alla stessa Corte d'appello. Anche l'istante può proporre opposizione nel caso in cui il giudice non consenta l'esecuzione nella prima fase a motivo di qualche requisito ostativo.

Se la decisione in materia civile e commerciale ha per oggetto crediti non contestati non occorre alcun procedimento per l'esecuzione (reg. 805/2004). Se si tratta di dare esecuzione ad una **decisione sul vincolo coniugale o sulla potestà genitoriale** prevale su tutti il **reg. 2201/2003**, con disciplina identica a quanto stabilito dal reg. 44/2001.

3 ter. Cos'è il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, previsto dal reg. 805/2004?

Si tratta di tutte le **decisioni giudiziarie**, le **transazioni giudiziarie** e gli **atti pubblici**: questi possono circolare liberamente tra Stati membri senza necessità di ulteriori procedimenti per il riconoscimento o l'esecuzione, se relativi a **crediti non contestati** anche in misura parziale sul maggior avere, ovvero a pagamento di somme di qualunque importo di denaro esigibile riconosciute espressamente o tacitamente dal debitore davanti al giudice o in qualsiasi atto pubblico.

Il titolo deve essere stato emesso nel rispetto dei principi del contraddittorio dall'autorità di un Paese competente secondo i criteri del reg. 44/2001 o dallo Stato di residenza abituale del debitore se trattasi di consumatore e deve essere stato ivi munito della formula esecutiva.

Al debitore resta solo la possibilità di opporsi all'esecuzione, presentando istanza al giudice del luogo dell'esecuzione che la impedirà solo se esiste già una decisione anteriore relativa ad una causa identica emessa dallo Stato nel quale si chiede l'esecuzione (o da altro Stato, ma riconoscibile) che il debitore non ha potuto ancora portare a conoscenza del giudice del Paese che ha emesso il titolo.

3 quater. Cos'è il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento?

Si tratta di un ulteriore strumento di semplificazione istituito col **reg. 1896/2006**, possibile, in alternativa a quanto previsto dagli artt. 633 e ss c.p.c. a condizione che il debitore o il creditore abbiano abituale residenza in uno Stato diverso da quello della *lex fori*. È un **procedimento supplementare e facoltativo** per i **crediti in denaro non contestati** in materia civile e commerciale. Tra le particolarità del procedimento si segnala: l'assenza di tutela legale obbligatoria, un sistema di notifica integrativo del reg. 1393/2007, la concessione dell'uso della firma elettronica se ammessa dalla *lex fori*, il divieto di impugnazione della decisione che rigetta l'ingiunzione europea (sempre ammessa la possibilità di nuova proponibilità della domanda), la possibilità di opposizione per il debitore prima della concessione, la possibilità di eseguire il provvedimento in qualunque Stato membro senza necessità di ulteriore procedimento.

3 quinquies. Cos'è la mancata ottemperanza?

Si risolve nel **rifiuto da parte dell'ufficiale dello stato civile** di trascrivere, iscrivere o annotare nei pubblici registri quanto stabilito da un provvedimento straniero (es.: accertamento dello stato di figlio) all'esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti. La parte interessata potrà allora **adire la Corte d'appello** competente per mancata ottemperanza.

La dottrina ritiene di poter estendere tale opportunità anche oltre l'ambito del diritto di famiglia, applicandola anche alle trascrizioni, annotazioni o iscrizioni nel registro delle imprese o nei registri immobiliari.

3 sexies. Si può dare attuazione in Italia ad una promessa di pagamento?

Sì. L'art. 68 consente l'attuazione e l'esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero che nel Paese di origine sono muniti di forza esecutiva.

3 septies. Si può dare attuazione in Italia ad un lodo straniero?

Sì, se si tratta di un lodo rituale. Ma occorre preventivamente chiederne il riconoscimento, attraverso la procedura di cui agli artt. 839-840 c.p.c.: a richiesta di parte il Tribunale competente (Corte d'appello) verifica la compromettibilità ad arbitri della controversia e non contrarietà all'ordine pubblico del lodo pronunciato. È possibile proporre opposizione avverso il decreto che nega il riconoscimento (da parte dell'istante) o avverso il decreto che lo dichiara (ad istanza della parte sfavorita).